

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5725 del 10/12/2019
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SOTTERRANEE _PROC. RA19A0011_COMUNE DI CERVIA (RA) LOC CASTIGLIONE DI CERVIA DITTA: SEVERI GIORGIA_USO IRRIGAZIONE AGRICOLA _CONCESSIONE SEMPLIFICATA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5913 del 10/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA19A0011
COMUNE DI CERVIA (RA) LOC CASTIGLIONE DI CERVIA
DITTA: SEVERI GIORGIA
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
CONCESSIONE SEMPLIFICATA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre

2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 15 novembre 2001 n. 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2018-1073 del 21/12/2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "*Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*";

PRESO ATTO che in data 03/10/2019 con protocollo n. PG/2019/152108 Severi Giorgia, in qualità legale rappresentante della Ditta Individuale Severi Giorgia, C.F. SVRGRG84S64H199S, ha presentato domanda di concessione con procedura semplificata per l'utilizzo di acque pubbliche da n. 1 pozzo precedentemente utilizzato ad uso domestico, ubicato in comune di Cervia (RA) loc. Castiglione di Cervia, distinto catastalmente nel NCT di detto comune al foglio 44 mappale 128, avente profondità di 16 metri e per un volume annuo richiesto pari a 216 mc/annui, procedimento RA19A0011;

DATO ATTO quindi che dall'esame della documentazione agli atti e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avviene tramite un pozzo esistente e che l'opera per il prelievo stesso è ubicata in comune di Cervia (RA) loc Castiglione di Cervia, distinto catastalmente al foglio 44, mapp. 128, avente profondità di 16 metri;
- il pozzo ha un diametro di 800 mm, tubo di mandata di 25,40 mm e sarà equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1 kW;
- l'uso della risorsa risulta ad uso irrigazione agricola;
- la quantità d'acqua richiesta per l'uso è pari complessivamente a 216 mc/annui con portata massima di prelievo di 1,00 l/s;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- dalla documentazione assunta agli atti si evince che il terreno su cui insiste il pozzo risulta essere di proprietà del sig. Severi Paolo e Leonardo Rina, consenzienti all'utilizzo della risorsa da parte di Severi Giorgia;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di concessione è assoggettata al procedimento di concessione semplificata del Regolamento Regionale n. 41/2001;

PRESO ATTO della relazione istruttoria del SAC di Ravenna in data 21/10/2019 conservata agli atti della Struttura, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 della deliberazione n.3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta:

- Essendo il risultato della applicazione del metodo **ERA A* (Attrazione)** il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n.3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con prescrizioni e subordinatamente ai risultati di monitoraggio della falda;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 0610ER-DQ2-PAS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore

STATO quantitativo SQUAS: BUONO;

STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A* (Attrazione) - le derivazioni sono compatibili fermo restando il rispetto delle clausole imposte, delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola per irrigazione di un comparto avente superficie pari a 01.54.13 Ha ripartiti in 01.00.00 Ha a seminativo e 00.54.13 Ha ad orticole, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 216 mc/annui, sia compatibile rispetto alla DGR 1415/2016.

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso irrigazione agricola della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015 e dalla DGR n.1792/2016;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata, ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso irrigazione agricola per un periodo di 5 anni con le limitazioni e le prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

DATO CONTO inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile di Incarico di Funzione Demanio Idrico (RA);

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di rilasciare alla Ditta Severi Giorgia, C.F.SVRGRG84S64H199S la concessione con procedura semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Cervia (RA), loc. Castiglione di Cervia, mediante pozzo già esistente distinto catastalmente al foglio 44 mapp. 128, della profondità di 16 metri, da destinarsi ad uso irrigazione agricola, procedimento RA19A0011;
- b) di stabilire la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,00, corrispondente ad un volume massimo complessivo annuo di circa mc 216, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
- c) di stabilire che la concessione abbia scadenza fino al 31/12/2023;
- d) di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2019 in € 12,27, per la risorsa idrica, che dovrà essere versato anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento. Sarà cura del richiedente contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
- f) di fissare l'importo di € 250,00 quale deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- g) di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione le spese di istruttoria pari ad € 99,00 in data 25/09/2019;
- h) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

- i) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- j) di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare, il concessionario ha fatto pervenire al SAC di Ravenna il deposito cauzionale ed il versamento delle annualità dei canoni dovuti;
- k) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- l) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
- m) che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- n) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata, per uso irrigazione agricola rilasciata alla ditta Severi Giorgia, C.F.SVRGRG84S64H199S, (Procedimento RA19A0011).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore, avviene mediante 1 pozzo, ubicato in Comune di Cervia (RA), loc. Castiglione di Cervia, foglio 44 mapp. 128, avente le seguenti caratteristiche:

- profondità 16 metri, diametro pari a 800 mm e tubo di mandata di 25,40 mm;
- portata max 1,00 l/s,
- coordinate UTM 32* x: 759.283; y:904.563;

La risorsa derivata sarà utilizzata per uso irrigazione agricola a servizio di un comparto irriguo complessivo dichiarato di Ha 01.54.13.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima complessiva l/s 1,00;
- volume annuo complessivo circa mc 216.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il

concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2023**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone

cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2023**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.